



Città di Novi Ligure

REGOLAMENTO DEI LAVORI, DELLE PROVVISI E DEI SERVIZI DA ESEGUIRSI IN ECONOMIA.

(Approvato dal Consiglio Comunale con deliberazione n. 58 in data 24/10/2007)

Art. 1

Principi generali e ambito di applicazione

1. Il presente regolamento adottato ai sensi dell'art. 125 del D.Lgs. n. 163 "Codici dei contratti pubblici" relativi ai lavori, servizi e forniture in attuazione della direttiva 2004/17/CEE e 2004/18/CEE, disciplina le modalità, i limiti e le procedure da seguire per l'esecuzione in economia di lavori, nonché per le forniture di beni e gli appalti di servizi, di seguito, per brevità, unitariamente intesi anche sotto il termine di "interventi". Si applica inoltre, nei termini meglio precisati in seguito, agli incarichi professionali e di collaborazione esterna.
2. Le norme contenute nel presente regolamento si applicano alle spese in economia effettuate dal Comune nei limiti di seguito riportati.
3. Per la fornitura di beni e la prestazione di servizi in economia è possibile fare ricorso alle convenzioni di cui all'articolo 26, comma 3, della [legge 23 dicembre 1999, n. 488](#), qualora istituite e attive per le tipologie di forniture da effettuare; in alternativa, i parametri di prezzo e qualità per l'acquisto di beni e servizi comparabili con quelli oggetto della convenzione, sono utilizzati come limiti massimi per la stipulazione dei contratti.
4. Nessun intervento può essere artificiosamente frazionato al fine di sottoporlo alla disciplina del presente regolamento o di sottrarlo ai limiti di spesa in esso previsti, ovvero ricondurlo a una disciplina diversa da quella cui deve soggiacere. Gli interventi disciplinati dal presente regolamento devono essere realizzati in armonia con i principi di trasparenza, concorrenza, proporzionalità, economicità e buona amministrazione e, pertanto, devono essere raccordati con l'attività di programmazione degli organi di governo.
5. La determinazione dei costi di tutti gli interventi in economia deve tener conto correttamente del costo del lavoro con riferimento ai contratti collettivi per il settore e il territorio di competenza
6. Tutti gli importi di seguito indicati si intendono al netto di IVA.

Art. 2

Tipologia degli interventi che possono eseguirsi in economia

1. Lavori.

Possono eseguirsi in economia, nel rispetto delle norme contenute nel presente regolamento e in conformità agli atti di pianificazione dell'ente, i lavori d'interesse della comunità locale nell'ambito delle seguenti categorie e nei limiti di importo di 125.000 €, salvo dove diversamente indicato:

- a) manutenzione o riparazione di opere o impianti, fino ad un massimo di 100.000 €;
- b) interventi non programmabili in materia di sicurezza;
- c) lavori che non possono essere differiti, dopo l'infruttuoso esperimento delle procedure di gara;
- d) lavori necessari per la compilazione di progetti;
- e) completamento di opere o impianti a seguito della risoluzione del contratto o in danno dell'appaltatore inadempiente, quando vi è necessità e urgenza di completare i lavori;
- f) lavori urgenti, da realizzare a norma dell'art. 9 del presente regolamento;
- g) lavori di somma urgenza ai sensi dell'art. 10 del presente regolamento;
- h) lavori pubblici concernenti i beni mobili e immobili e gli interventi sugli elementi architettonici e sulle superfici decorate di beni del patrimonio culturale sottoposti alle disposizioni di tutela di cui al D.Lgs. 42/2003 (Decreto Urbani) relativo alla tutela dei beni architettonici e ambientali, nonché all'esecuzione di scavi archeologici, nei casi previsti all'art.204, comma 4, del Codice, nei limiti di spesa ivi previsti;
- i) altri casi previsti dal Codice dei contratti.

2. Beni e Servizi

E' ammesso il ricorso alle procedure di spesa in economia per l'acquisizione di beni e servizi nell'ambito della casistica di seguito riportata, nel rispetto dei limiti d'importo di seguito indicati.

Fino a 30.000 €:

- a)** spese connesse con l'organizzazione e la partecipazione a convegni, congressi, conferenze, riunioni, mostre ed altre manifestazioni culturali e scientifiche, ivi comprese le spese necessarie per ospitare i relatori;
- b)** acquisto di libri riviste, giornali e pubblicazioni di ogni genere, anche in abbonamento, sia su supporto cartaceo che informatico, rilegatura libri;
- c)** prestazioni di traduzione ed interpretariato ed eccezionalmente lavori di copia, nei casi in cui l'amministrazione non possa provvedervi con il proprio personale;
- d)** opere d'arte o pezzi unici in forma artistica;
- e)** corsi di aggiornamento e perfezionamento del personale, seminari, workshop;
- f)** divulgazione dei bandi di concorso a mezzo stampa, o di altre fonti di informazione, ove ritenuto necessario;
- g)** trasporti, noli, spedizioni, imballaggio, magazzinaggio, facchinaggio e relative attrezzature;
- h)** acquisto di medaglie, diplomi, coppe, targhe, gagliardetti ed altri oggetti per commemorazioni convegni e manifestazioni in genere;

Fino a 50.000 €:

- i)** servizi di riparazione, adattamento e manutenzione di immobili ed impianti;
- j)** spese postali, telefoniche e telegrafiche ed altri inerenti al servizio di comunicazione
- k)** beni e servizi di qualsiasi natura per i quali siano stati esperiti infruttuosamente i pubblici incanti o le licitazioni o le trattative e non possa esserne differita l'esecuzione
- l)** acquisto di materiali, di oggetti, di forniture necessarie per l'esecuzione dei lavori e dei servizi pubblici gestiti dall'Ente
- m)** altri servizi di cui alle categorie 6 (servizi finanziari) e 12 (servizi attinenti all'architettura, all'ingegneria e altri) dell'allegato II A e alle categorie 21 (servizi legali) e 22 (servizi di collocamento e reperimento del personale) dell'allegato II B al codice dei contratti pubblici;
- n)** acquisto di materiale di cancelleria, stampati, carta, cartoncino, ecc.;

Fino a 80.000 €

- o)** spese di vestiario;
- p)** noleggio e acquisto di impianti telefonici, di trasmissione dati, di amplificazione e diffusione sonora, e relativi accessori, di terminali, personal computer, stampanti e materiale informatico di vario genere, compreso l'acquisto di software applicativi e la relativa assistenza;
- q)** noleggio ed acquisto di mobili, arredi, fotocopiatrici, climatizzatori, attrezzature e materiali vari per l'ufficio, e relative riparazioni;
- r)** noleggio, acquisto e riparazione di mezzi e autoveicoli;
- s)** acquisto manutenzione e riparazione di attrezzature tecniche, informatiche, antincendio e dispositivi antifurto;
- t)** spese di pulizia, derattizzazione, disinfestazione, custodia illuminazione e riscaldamento dei locali, fornitura di acqua, gas ed energia elettrica e relative spese di allacciamento;
- u)** acquisto di carburante, lubrificante, pezzi di ricambio ed accessori per automezzi ed attrezzature varie.
- v)** prestazioni di stampa, litografia, tipografia, fotocomposizione realizzati anche per mezzo di tecnologia audiovisiva;
- w)** spese per la stipula di polizze assicurative imputabili all'Ente.

3. Il ricorso alla procedura di spesa in economia, per l'esecuzione di lavori e l'acquisto di beni e servizi, è ammesso, altresì, nei seguenti casi e per importi fino a 50.000 €:

- a)** risoluzione di un precedente rapporto contrattuale, o in danno del contraente inadempiente, quando ciò sia ritenuto necessario o conveniente per conseguire le prestazioni nel termine previsto dal contratto;
- b)** necessità di completare le prestazioni di un contratto in corso, ivi non previste, se non sia possibile imporne l'esecuzione nell'ambito del contratto medesimo;
- c)** prestazioni periodiche di servizi, forniture, a seguito della scadenza dei relativi contratti, nelle more dello svolgimento delle ordinarie procedure di scelta del contraente, nella misura strettamente necessaria;

- d) urgenza, determinata da eventi oggettivamente imprevedibili, al fine di scongiurare situazioni di pericolo per persone, animali o cose, ovvero per l'igiene e salute pubblica, ovvero per il patrimonio storico, artistico culturale;
- e) altri casi previsti dal Codice dei contratti.

Art. 3

Responsabile del servizio e responsabile del procedimento

1. L'amministrazione opera a mezzo del responsabile del servizio interessato, come individuato *ratione materia* secondo l'articolazione strutturale organizzativa e le disposizioni regolamentari dell'Ente.
2. Il responsabile del servizio è responsabile del procedimento, salvo che lo stesso non individui altro soggetto e fatte salve le rispettive competenze, con particolare riguardo all'adozione di eventuali atti a rilevanza esterna.
3. Il responsabile del servizio garantisce la coerenza degli interventi con gli obiettivi e le competenze del servizio che li dispone ai sensi del presente regolamento e dei principi generali dell'ordinamento giuridico.

Art. 4

Modalità di esecuzione degli interventi

Gli interventi in economia possono essere eseguiti nelle seguenti forme:

- a) in amministrazione diretta;
- b) per cottimo fiduciario;
- c) in forma mista, parte in amministrazione diretta parte a cottimo.

Art. 5

Interventi in amministrazione diretta

1. Il Responsabile del servizio predispone l'esecuzione degli interventi in amministrazione diretta qualora non ritenga necessario avvalersi dell'opera di alcun imprenditore. In tal caso, egli organizza ed esegue l'intervento per mezzo di personale dipendente o di personale eventualmente assunto nell'ambito delle tipologie individuate a norma di legge.
2. Gli interventi da eseguirsi in amministrazione diretta non possono comunque comportare una spesa complessiva superiore a 50.000 €.

Art. 6

Interventi per cottimo fiduciario

1. Quando viene scelta la forma di esecuzione dell'intervento mediante cottimo fiduciario, il Responsabile del servizio attiva l'affidamento nei confronti di idonea impresa, nel rispetto delle tipologie e dei limiti finanziari individuati dal presente regolamento. L'affidatario degli interventi deve essere in possesso dei requisiti di idoneità morale, capacità tecnico – professionale ed economico finanziaria prescritta per le prestazioni di pari importo affidate con le procedure ordinarie di scelta del contraente.
2. Fatto salvo quanto previsto al successivo art.7, per gli interventi di importo previsto inferiore a 40.000 €, per i lavori, e a 20.000 € per le altre prestazioni, si può procedere con affidamento diretto preceduto da indagini di mercato consultando almeno tre ditte, al fine di acquisire, anche in forma semplificata, più preventivi di spesa, in modo da verificare i requisiti quantitativi e qualitativi della prestazione nonché la congruità dei prezzi.
3. Per importi inferiori a 10.000 € per i lavori e 5.000 € per le forniture di beni e servizi è ammesso l'affidamento diretto.
4. In tutti i casi in cui l'importo degli interventi da eseguirsi per cottimo sia pari o superiore alla soglia individuata al comma 2, occorre procedere attraverso un'indagine di mercato fra almeno

cinque imprese di fiducia localizzate sul territorio, scelte possibilmente a rotazione, fatta eccezione per le seguenti ipotesi:

- a) quando sul territorio esiste una sola impresa idonea a eseguire la prestazione con i requisiti tecnici e il grado di perfezione richiesti;
- b) per le forniture di beni la cui produzione è garantita da "privativa industriale";
- c) per il completamento di precedenti forniture;
- d) nei casi ammessi dall'ordinamento di rinnovo dei contratti a esecuzione periodica o continuativa (servizi; somministrazione di beni);
- e) per lavori di somma urgenza;
- f) in altri casi adeguatamente motivati.

5. Per l'aggiudicazione dei lavori in economia nonché per le forniture e i servizi può essere applicato il criterio del "miglior prezzo" o quello della "offerta economicamente più vantaggiosa" mediante la predeterminazione di diversi criteri variabili, quantitativi e/o qualitativi, da menzionare sulla lettera invito, in conformità a quanto eventualmente prescritto dall'ordinamento in ordine all'affidamento di specifici interventi.

6. La lettera invito viene redatta dal Responsabile del procedimento e da lui sottoscritta, e inviata con qualsiasi mezzo (posta, fax, e-mail, e-procurement ecc.).

L'offerta deve essere presentata in busta chiusa, entro il termine indicato sulla lettera invito, secondo modalità idonee ad assicurare la *par condicio*.

Scaduto il termine di presentazione, le offerte vengono aperte dal Dirigente alla presenza di due testimoni e con l'assistenza di un verbalizzante, scelto tra il personale dipendente.

7. Relativamente alle procedure di cottimo in esame non è applicabile il meccanismo dell'esclusione automatica delle offerte anomale, realizzandosi una gara meramente informale. Qualora talune offerte presentino un prezzo manifestamente e anormalmente basso rispetto alla prestazione, il Responsabile del servizio può chiedere all'offerente le necessarie giustificazioni e, qualora queste non siano ritenute valide, può rigettare l'offerta e aggiudicare al secondo migliore offerente.

8. L'Amministrazione, nel pieno rispetto dei principi di trasparenza e *par condicio* tra i concorrenti, può anche riservarsi di non aggiudicare, con provvedimento motivato, qualora ritenesse l'offerta migliore non congrua e richiedere una rimodulazione dell'offerta.

9. Il Responsabile del servizio può inoltre optare per le forme di commercio elettronico previste dall'ordinamento.

Art. 7

Incarichi professionali e di collaborazione esterna

1. Le procedure previste nell'art. 6 si applicano anche, per quanto compatibili e nel rispetto dei principi di legge, all'affidamento dei servizi di consulenza, ricerca, studio, sperimentazione, indagini e rilevazioni ed agli incarichi professionali e di collaborazione esterna, compresi quelli in materia di lavori pubblici (progettazioni, collaudi ecc.), agli incarichi di tutela legale dell'Ente (atti di citazione, ricorsi ecc) e di prestazioni professionali tecniche esterne (frazionamenti, accatastamenti ecc.) a soggetti aventi la necessaria competenza tecnico-scientifica.

2. Ai sensi dell'art. 125, comma 11, ultimo periodo, del Codice dei contratti, le prestazioni d'importo inferiore a 20.000 € possono essere affidate direttamente ad un soggetto di idonea professionalità, individuato discrezionalmente dal Responsabile del servizio sulla base di apposito preventivo e/o curriculum.

3. Per le prestazioni d'importo pari o superiore alla soglia individuata al comma precedente, l'affidamento deve avvenire previa indagine di mercato tra almeno cinque soggetti idonei, compatibilmente alla natura della prestazione e all'effettiva configurabilità nel caso specifico di una comparazione tra più candidati, secondo le modalità previste all'art. 6 del presente regolamento e nel rispetto di quanto prescritto in materia dalle normative di settore.

4. Nel caso sia stato presentato o richiesto un solo preventivo, si dà corso ugualmente all'esecuzione dell'intervento quando l'Amministrazione ritiene che il preventivo sia vantaggioso per il Comune.

Art. 8

Esecuzione con il sistema misto

1. Si può procedere con il sistema degli interventi in economia in forma mista quando motivi tecnici rendono necessaria l'esecuzione degli interventi parte in amministrazione diretta e parte mediante cottimo fiduciario.

Art. 9

Lavori d'urgenza

1. In tutti i casi in cui l'esecuzione dei lavori in economia è determinata dalla necessità di provvedere d'urgenza, questa deve risultare da apposito verbale in cui sono indicati i motivi dello stato d'urgenza, le cause che lo hanno provocato e i lavori necessari per rimuoverlo.

2. Il verbale è compilato dal Responsabile del procedimento o da un tecnico incaricato. Al verbale stesso segue prontamente la redazione di una perizia estimativa, che – qualora non si possa attendere la redazione di un vero e proprio progetto – costituisce presupposto sufficiente per definire la spesa dei lavori da eseguirsi e permettere la relativa copertura finanziaria.

3. Il Responsabile del procedimento affida direttamente i lavori entro il limite di 150.000 €. Il verbale va allegato alla determina di affidamento della prestazione. Il verbale, sottoscritto dalla ditta esecutrice e dal Responsabile del servizio sostituisce, a tutti gli effetti, il contratto di cottimo.

Art. 10

Lavori di somma urgenza

1. In circostanze di somma urgenza che non consentono alcun indugio, il Responsabile del procedimento oppure il tecnico incaricato che si reca prima sul luogo, può disporre, contemporaneamente alla redazione del verbale di cui all'articolo precedente, l'immediata esecuzione dei lavori entro il limite di 200.000 € o comunque di quanto indispensabile per rimuovere lo stato di pregiudizio della pubblica incolumità.

2. L'esecuzione dei lavori di somma urgenza può essere affidata in forma diretta ad una o più imprese individuate dal Responsabile del procedimento, indipendentemente dall'importo della prestazione. Il prezzo delle prestazioni ordinate è definito consensualmente con l'affidatario.

3. Il Responsabile del procedimento, se soggetto diverso dal Responsabile del servizio, o il tecnico incaricato compila entro dieci giorni dall'ordine di esecuzione dei lavori una perizia giustificativa degli stessi e la sottopone, unitamente al verbale di somma urgenza, al Responsabile del servizio che approva tali documenti con determina contenente l'impegno di spesa a sanatoria, previa eventuale variazione degli strumenti programmatici.

Art. 11

Piani di sicurezza

1. Qualora prescritto dall'ordinamento, in rapporto alla tipologia dei lavori, ai contratti di cottimo fiduciario deve essere allegato il piano di sicurezza, che ne forma parte integrante e sostanziale.

Art. 12

Perizia suppletiva per maggiori spese

1. Qualora durante l'esecuzione degli interventi in economia la somma impegnata si riveli insufficiente, il Responsabile del servizio può disporre una perizia suppletiva, da approvare previa eventuale variazione dello stanziamento programmato.

L'importo di perizia non può superare il 20% dell'importo della prestazione originaria, fatti salvi i limiti fissati dall'ordinamento e dal presente regolamento.

2. In nessun caso, comunque, la spesa complessiva può superare i limiti previsti dal presente regolamento.

Art. 13

Condizioni di contratto

1. Il capitolato d'appalto/foglio condizioni, o in mancanza l'atto di affidamento dell'intervento a cottimo deve contenere le condizioni di esecuzione dei lavori, dei servizi e delle provviste, i relativi prezzi, le modalità di pagamento ed il termine per l'esecuzione, le penalità in caso di ritardo ed il diritto della stazione appaltante di risolvere in danno il contratto a seguito di inadempimento, nonché l'obbligo dell'assuntore di uniformarsi comunque alle norme legislative e regolamenti vigenti.
2. I pagamenti sono effettuati previa attestazione della regolare esecuzione della prestazione.
3. Per i lavori in economia è prevista la tenuta della contabilità ed il collaudo secondo quanto stabilito dalla legge e dal regolamento attuativo.

Art. 14

Stipulazione del contratto e garanzie

1. I contratti per lavori, forniture e servizi fino ad un importo di € 30.000 € sono stipulati mediante sottoscrizione da parte dell'appaltatore del provvedimento di affidamento.
2. I contratti di importo superiore a 30.000 € e fino a 100.000 € vengono stipulati con scrittura privata. Oltre a tale importo si provvede con atto pubblico.
3. A garanzia dei prodotti forniti o della regolare esecuzione dei lavori, delle forniture e servizi di importo non inferiore 30.000 € viene richiesta all'impresa aggiudicataria una garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa nella misura del 10% dell'importo netto di aggiudicazione, ai sensi dell'art. 113 del Codice dei Contratti.

Art. 15

Disposizioni finali

1. Sono abrogate tutte le disposizioni regolamentari in contrasto o incompatibili con il presente regolamento.
2. Le norme recate dal presente regolamento costituiscono disciplina speciale dell'esecuzione degli interventi in economia, in deroga anche alle vigenti disposizioni del Regolamento comunale per la disciplina dei contratti, applicabili solo laddove richiamate e per quanto compatibili.